



DETERMINAZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI n. 6 del 24 AGO. 2021

OGGETTO: Corte d'Appello di Milano – procedimento giudiziario RG 788/2018 – Liquidazione imposta di registro relativa alla sentenza n. 258/2019

IL DIRIGENTE DELLA UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 10/06/2021 “*Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse in line al Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria*”;

Premesso che, con atto di citazione in appello (RG N.R. 788/2018), la ASST Pini-CTO ha impugnato avanti la Corte d'Appello di Milano la sentenza n. 8904/2017 del 25/08/2017, con cui il Tribunale di Milano, ad esito dell'istruttoria e dibattimento di causa, ha accolto le domande giudiziali della società Generale Sa Sri Unipersonale, aventi ad oggetto la rimozione dei tubi, funzionali alla conduzione di acqua calda e refrigerata, ritenuti illegittimamente apposti sul muro dell'edificio di proprietà della ASST, aggettanti sul lastrico solare di proprietà della società attrice, in Milano, Corso di Porta Vigentina 6, con conseguente intimazione all'Azienda sanitaria di procedere alla rimozione delle tubazioni in questione e contestuale condanna al risarcimento del danno e alla refusione delle spese di lite;

Dato atto che con sentenza n. 258/2019, pubblicata il 21/01/2019, la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello promosso dall'ASST G. Pini-CTO, confermando le statuizioni di cui alla sentenza n. 8904/2017 del 25/08/2017 del Tribunale di Milano;

Atteso che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Milano 1 (TNL), in data 09/08/2021 ha notificato a mezzo PEC l'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000000258/0/001, finalizzato al pagamento dell'imposta di registro su atti giudiziari afferente alla sentenza n. 258/2019, ai sensi dell'art. 37 e successivi del DPR 131/1986, il cui onere, stante la soccombenza, ricade su questa Amministrazione, per un importo pari ad € 200,00 – cod. tributo A196;

Rilevato che, trattandosi di notifica avvenuta tramite posta elettronica certificata (PEC), non sono dovute le spese di notifica presenti nel modello di pagamento con il codice tributo 9400;

Dato atto che il pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000000258/0/001 di cui sopra è da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica mediante modello F24, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (escluse spese di notifica – codice tributo 9400);

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento in questione, nell'esercizio delle attribuzioni conferite con deliberazione n. 321/2021 alla UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali;

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;



DETERMINAZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI n. 6 del 24 AGO. 2021

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano, a mezzo Mod. F. 24, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, la somma di € 200,00 (codice tributo 9400) a titolo di imposta di registro su atti giudiziari afferente alla sentenza n. 258/2019, emessa dalla Corte di Appello di Milano nel proc. civile r.g. n. 788/2018, come da avviso di liquidazione dell'imposta n. 2019/003/SC/000000258/0/001 (escluse spese di notifica – codice tributo 9400);
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 200,00 è annotato al conto di Bilancio d'esercizio 2021 n. C545.020.00001 "Imposta di registro";
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/15 e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* aziendale;
5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Dirigente
UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
(Avv. Sarah Avietti)

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Avv. Sarah Avietti

Pratica trattata da: dott.ssa Arianna Degan

(Atti n. 55/2014)



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2019/003/SC/000000258/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1 (TNL)

Il DIRETTORE PROVINCIALE CALCO' ANGELA
avverte ASST SPEC TRAUM GAETANO PINI CTO

C.F. 09320530968

DOMICILIATO IN
PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 20122 MILANO (MI)
IN QUALITA' DI APPELLANTE

ASST G. PINI-CTO
N. Protocollo: 0011865/21
del 09/08/2021
Classifica: 1.3.2 C. IPA=asstgp
C. AOO=asstgp
C. REG. PROT: RP01

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000258/2019

DEL 21/01/19 EMESSO DAL CORTE D'APPELLO CIVILE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - ARTT. 37, 41 DEL DPR 131/86
E 8 DELLA RELATIVA TARIFFA PARTE I.
SENTENZA N. 258/2019 REP. N. 325/2019
CONTROPARTE: GENERALE SA SRL.
RIF. VS. AVVOCATO: PAOLO FRANCO.
DISPOSIZIONI NON RECANTI CONDANNA, TRASFERIMENTO O ACCERTAMENTO DI DIRITTI A
CONTENUTO PATRIMONIALE: EURO 200,00 (EURO 200,00 X 1 ART. 8, LETT. D) TARIFFA
PARTE PRIMA).

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
SILVIA CATERINA BATTAGLIA
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CALCO' ANGELA

Avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000000258/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ROBERTO SANTAGATA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.1milano@pce.agenziaentrate.it**

2019/003/SC/000000258/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2019/003/sc/000000258/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'U.T. MILANO 1-DP I MILANO
VIA DELLA MOSCOVA N. 2 - 20121 MILANO (MI).
ORARIO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:30
EMAIL: DP.IMILANO.UTMILANO1.ATTIGIUDIZIARI@AGENZIAENTRATE.IT (NON DA PEC)
PEC: DP.IMILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT**



DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 9 3 2 0 5 3 0 9 6 8

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI ASST SPEC TRAUM GAETANO PINI CTO

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE MILANO

M I PIAZZA CARDINAL FERRARI 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

Table with columns: codice tributo, rateazione/regione/prov./mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Rows include IMPOSTE DIRETTE - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI, and a TOTAL row with SALDO (A-B) of 208,750.

Table with columns: codice sede, causale contributo, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL row with SALDO (C-D).

Table with columns: codice regione, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL row with SALDO (E-F).

Table with columns: codice ente/codice comune, Ravi, imprevisti, Ace, Saldo, numero immobili, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL row with SALDO (G-H).

Table with columns: codice sede, codice ditta, c.c., numero di riferimento, causale, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL row with SALDO (I-L).

Table with columns: codice ente, codice sede, causale contributo, codice posizione, periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL row with SALDO (M-N).

EURO + 208,750

Form for payment details including DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/CICRIBO), and options for payment method (bancario/postale, circolare/vaglia postale).

MOD. F24 - 2013 (B/C)